



9. Bilanciamento

Premessa

Il presente capitolo descrive le modalità con le quali viene gestito il regime di bilanciamento, necessario per garantire la sicurezza della rete e la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti serviti.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico, che garantisce la sicura e corretta movimentazione del gas dai punti di consegna ai punti di riconsegna della rete di trasporto di Metanodotto Alpino;
- il bilanciamento commerciale, per contabilizzare ed allocare il gas trasportato.

9.1 – Bilanciamento fisico

La funzione del Trasportatore per quanto concerne il bilanciamento fisico è mantenere il corretto esercizio fisico della rete e soddisfare le richieste di trasporto degli Utenti.

Il trasportatore non è comunque proprietario del gas trasportato, né ha controllo sul gas immesso ai punti di consegna o ritirato ai punti di riconsegna; pertanto l'Utente è tenuto a rispettare il bilanciamento tra immesso e prelevato, ed è incentivato in questo tramite l'apposito sistema di corrispettivi, contribuendo in tal modo alle attività di bilanciamento fisico.

Il bilanciamento fisico è costituito dalle attività di rilevazione e correzione di eventuali discrepanze tra immissioni e prelievi di gas (disequilibri).

Metanodotto Alpino rileva continuamente le pressioni della rete in corrispondenza dei punti di prelievo, e, qualora queste si approssimino ai valori minimi ammessi, provvede a massimizzare le consegne alle interconnessioni con la rete dell'impresa maggiore di trasporto, intervenendo sulla pressione di consegna.

9.2 – Bilanciamento commerciale

Il bilanciamento commerciale è formato dalle attività contabili che consentono la corretta allocazione delle quantità di gas consegnate e riconsegnate agli Utenti, nonché la corretta allocazione dei costi di bilanciamento della rete tra gli Utenti.

9.2.1 Equazione di bilancio della rete di Metanodotto Alpino

Il bilanciamento della rete è basato esclusivamente sulle misure del gas consegnato al punto di consegna e riconsegnato ai vari punti di riconsegna.

Metanodotto Alpino applica l'equazione seguente per il calcolo del bilancio della rete ad ogni segmento della propria rete:

$$I = P + C + PE - IC$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio della rete sono descritti nei paragrafi che seguono.

9.2.1.1 Immissioni (I)

Le immissioni consistono nella quantità di gas immesse nel sistema, presso il punto di consegna di Roure (TO):

- da Metanodotto Alpino, per gli eventuali autoconsumi, e
- dagli Utenti, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Da quanto esposto, segue che:

$$I = I_R + \sum I_k$$

dove i termini I_R e I_k sono, rispettivamente, le eventuali immissioni di Metanodotto Alpino e le immissioni degli Utenti e vengono descritti nei paragrafi successivi.

Il valore complessivo delle immissioni è disponibile giornalmente in via provvisoria ed è validato a fine mese sulla base del verbale di misura dell'impresa maggiore di trasporto, che riporta le quantità giornaliera di gas immesse nella rete di Metanodotto Alpino al punto di consegna.

9.2.1.2 Prelievi (P)

I prelievi rappresentano la somma delle quantità di gas prelevate dal sistema, presso i punti di riconsegna, da ciascun Utente, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Poiché le misure mensili del gas riconsegnato potrebbero non essere disponibili presso tutti i punti di riconsegna, il termine P è quindi pari alla somma dei prelievi misurati almeno mensilmente (PM) e dei prelievi non misurati (PNM), secondo l'equazione:

$$P = PM + PNM$$

I prelievi misurati almeno mensilmente sono calcolati sulla base delle misure delle quantità di gas riconsegnate ai punti di riconsegna.

I prelievi non misurati mensilmente sono calcolati come risultato dell'equazione di bilancio della rete.

Il valore di P corrisponde alla sommatoria dei prelievi attribuiti ai singoli Utenti

$$P = \sum P_k = \sum PM_k + \sum PNM_k$$

9.2.1.3 Autoconsumi (C)

Gli autoconsumi rappresentano le quantità di gas eventualmete prelevate da Metanodotto Alpino per il preriscaldamento del gas negli impianti di riduzione e regolazione.

Gli autoconsumi sono calcolati sulla base delle misure rilevate dagli strumenti di cui sono dotati gli impianti.

9.2.1.4 Perdite di sistema (PE)

Le perdite di sistema sono le quantità di gas associate a:

- trafilementi relativi alle valvole di regolazione,
- perdite durante interventi sulla rete,
- perdite per rottura di una tubazione o di un'altra parte del sistema.

Le perdite di sistema sono raggruppate, in perdite distribuite e in perdite localizzate, secondo l'equazione:

$$PE = PED + PEL$$

Le perdite distribuite PED sono quelle normalmente associate ai trafiletti relativi alle valvole di regolazione e, sulla rete Metanodotto Alpino, possono essere considerate trascurabili e nettamente inferiori alla tolleranza degli strumenti di misura.

Le perdite localizzate PEL identificano perdite comunque riconducibili ad un tratto di rete dedicato e quindi associabili a uno o più punti di riconsegna. Per evitare che le perdite localizzate si ripercuotano sui bilanci degli Utenti tramite un disequilibrio non giustificato, la perdita localizzata viene considerata nel bilancio degli Utenti interessati tramite il termine PEL_k descritto nel paragrafo successivo.

$$PEL = \sum PEL_k$$

9.2.1.5 Immissioni da carro bombolaio (I^C)

Questo termine rappresenta il gas immesso nella rete di Metanodotto Alpino tramite carri bombolai ed è valorizzato sulla base della misura effettuata e trasmessa dal gestore del servizio.

9.2.2 Equazione di bilancio dell'Utente

Metanodotto Alpino applica l'equazione seguente per il calcolo del bilancio dell'Utente k-esimo:

$$I_k = P_k + PEL_k - I_k^C$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio dell'Utente sono descritti nei paragrafi che seguono.

9.2.2.1 Immissioni dell'Utente (I_k)

Le immissioni nella rete rappresentano la somma delle quantità di gas immesse nel sistema, presso i punti di consegna, dall'Utente, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Le immissioni dell'Utente sono calcolate come risultato dell'equazione di bilancio dell'Utente stesso.

9.2.2.2 Prelievi dell'Utente (P_k)

Il prelievo dell'Utente rappresenta la quantità di gas prelevata dal sistema, presso i punti di riconsegna, per consumo proprio o per fornire i clienti.

I prelievi dell'Utente sono calcolati sulla base delle misure delle quantità di gas riconsegnate ai punti di riconsegna, per i punti misurati, e sulla base della procedura descritta successivamente, per i punti non misurati.

$$P_k = \sum PM_k + \sum PNM_k$$

I prelievi sono eventualmente ripartiti applicando le regole di allocazione descritte nel paragrafo 9.4, qualora siano presenti più Utenti presso lo stesso punto di riconsegna.

9.2.2.3 Perdite localizzate (PEL_k)

Le perdite localizzate rappresentano i quantitativi di gas che concorrono a formare le perdite di sistema, di cui al paragrafo 9.2.1.4, e che sono tali da impedire la riconsegna, totale o parziale, del gas agli Utenti.

Qualora una perdita localizzata abbia impedito il ritiro di gas da parte di più Utenti, Metanodotto Alpino ripartisce la quantità in proporzione al programma di trasporto inviato da ciascun Utente sul medesimo punto.

L'Utente ha facoltà di richiedere l'indennizzo della perdita localizzata a Metanodotto Alpino nei soli casi di perdite durante interventi sulla rete, descritte nel paragrafo 9.2.1.4, secondo quanto previsto al paragrafo 14.4 del capitolo "Programmazione e Gestione delle Manutenzioni".

9.3 – Il bilancio di consegna e riconsegna

Metanodotto Alpino calcola il bilancio di consegna e riconsegna relativo a ciascun Utente applicando le equazioni descritte al precedente paragrafo 9.2.

Il bilancio è calcolato per ogni segmento di rete di Metanodotto Alpino, separatamente. Le quantità di gas che compaiono nelle equazioni di bilancio sono riferite al giorno-gas e sono espresse in standard metri cubi (Sm³).

Metanodotto Alpino comunica il bilancio con le modalità descritte nei successivi paragrafi 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3.

9.3.1 Bilancio provvisorio

Le informazioni contenute nel bilancio provvisorio sono le immissioni ed i prelievi valorizzati, distinti per ogni punto di consegna e riconsegna del segmento presso cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita, per ciascun giorno-gas, ovvero per il periodo compreso tra le ore 06:00 di ciascun giorno e le 06:00 del giorno di calendario successivo.

Per il calcolo delle quantità di gas presso i punti in cui non sia disponibile il dato di misura, Metanodotto Alpino considera i valori di gas programmati dall'Utente.

Per il calcolo delle quantità di gas ai punti condivisi, Metanodotto Alpino applica la regola pro quota sulla base dei programmi di trasporto inviati.

Metanodotto Alpino rende disponibile il bilancio provvisorio entro le 15:30 del giorno-gas G+1. Poiché non tutte le misure su cui si basa il bilancio provvisorio sono disponibili giornalmente, le informazioni contenute nel bilancio provvisorio sono necessariamente indicative.

9.3.2 Bilancio definitivo

Le informazioni contenute nel bilancio definitivo sono:

- i termini valorizzati delle equazioni di bilancio, descritte nei paragrafi 9.2.1, e 9.2.2;
- le immissioni ed i prelievi valorizzati, distinti per il punto di consegna e per ogni punto di riconsegna del segmento presso cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita;

Metanodotto Alpino rende disponibile il bilancio definitivo del mese M entro il giorno 15 (quindici) del mese M+1.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui è reso disponibile il bilancio definitivo, l'Utente può richiedere la correzione di presunti errori manifesti del suo bilancio. Metanodotto Alpino, nel solo caso di errori manifesti, provvede a correggere ed a rendere nuovamente disponibile il bilancio che diventa quindi definitivo ai fini della fatturazione. Successivamente, Metanodotto Alpino considera eventuali richieste di correzione di presunti errori solo in sede di conguaglio, secondo le indicazioni del paragrafo 9.3.3.

9.3.3 Conguagli di bilancio

Entro la fine di ciascun mese M, Metanodotto Alpino verifica la correttezza del bilancio definitivo del mese M-3. In caso di errori, Metanodotto Alpino provvede alla correzione e all'emissione dei relativi conguagli di bilancio e di fattura, di cui al capitolo "Fatturazione e pagamento". Il bilancio così corretto, non può più essere soggetto a ulteriori modifiche.

9.4 – Regole di allocazione per i punti condivisi

Ogni punto di riconsegna su cui è conferita capacità a più Utenti richiede una procedura di allocazione, per poter ripartire il gas transitato tra gli utenti che prelevano dal punto considerato.

Al fine del processo di allocazione occorre distinguere:

- punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto;
- punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione;
- punti aggregati.

Metanodotto Alpino, indipendentemente dalla regola applicata, ripartisce tutta la quantità di gas tra gli Utenti che condividono il punto.

Qualora, a seguito di un subentro sui clienti finali a valle di un punto di riconsegna, ad un Utente resti in capo un quantitativo di capacità non corrispondente ad alcun rapporto contrattuale di vendita per il medesimo punto, Metanodotto Alpino gli allocherà un valore pari a 0.

9.4.1 Allocazione ai punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto

I punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto rappresentano i punti di riconsegna a utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto.

Per questi punti Metanodotto Alpino ripartisce la quantità di gas transitato presso ogni punto condiviso applicando le regole di allocazione descritte nell'allegato 9A, la cui applicazione deve essere richiesta dagli Utenti che condividono il punto secondo la procedura prevista al paragrafo 9.4.4.

9.4.2 Allocazione ai punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione

Questi punti rappresentano delle interconnessioni di reti di distribuzione con la rete di trasporto di Metanodotto Alpino.

Per i punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione, ogni società di distribuzione interconnessa è tenuta mensilmente alla trasmissione, per ogni punto di riconsegna da cui è servita, dei dati funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del servizio di trasporto presso i punti condivisi secondo quanto previsto dalla delibera 138/04, successivamente integrata dalla delibera 249/05.

9.4.2.1 I dati trasmessi dalla società di distribuzione

La società di distribuzione determina i dati da comunicare a Metanodotto Alpino con le seguenti modalità:

- a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo punto di riconsegna, determina:
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - il totale giornaliero dei prelievi stimati, sulla base dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas (ai sensi della Delibera 17/07).
- b) Individua il quantitativo su base giornaliera immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;
- c) Calcola la differenza tra il quantitativo giornaliero prelevato presso il punto di riconsegna, al netto del quantitativo immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo, e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione di cui al precedente punto 1; tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati giornalieri di cui al precedente punto 1.

La società di distribuzione trasmette a Metanodotto Alpino i dati di cui sopra entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 (nove) del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

9.4.2.2 L'allocazione da parte di Metanodotto Alpino

Una volta pervenuti i dati nei termini previsti, Metanodotto Alpino per ogni punto di riconsegna che serve reti di distribuzione, provvede alla determinazione dell'allocazione giornaliera degli utenti presso ciascun punto di riconsegna interconnesso a reti di distribuzione. A tal fine:

- determinata l'eventuale differenza tra la misura mensile al punto di riconsegna, al netto del quantitativo giornaliero immesso a proprio titolo dalla società di distribuzione, e la somma dei quantitativi giornalieri relativi agli utenti del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'impresa di distribuzione;
- ripartisce tale differenza tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale alla somma dei prelievi stimati giornalieri relativi agli utenti del servizio di distribuzione. In mancanza di dati stimati, ai fini di tale ripartizione verrà utilizzata la somma dei prelievi misurati giornalieri. Qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, Metanodotto Alpino provvederà ad utilizzare i dati di volume del mese precedente relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume.
- attribuisce i volumi associati agli Utenti della distribuzione ai corrispondenti Utenti del servizio di trasporto sulla base delle informazioni ricevute ai fini della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo ad ogni punto di riconsegna a servizio di reti di distribuzione per ciascuno dei giorni del mese oggetto di allocazione.

Qualora sia disponibile unicamente il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna, Metanodotto Alpino ripartirà la differenza tra il volume mensile rilevato e la somma dei volumi giornalieri comunicati dall'Impresa di Distribuzione secondo i medesimi criteri di cui sopra.

Se per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, Metanodotto Alpino provvederà ad utilizzare i dati di volume più recenti disponibili relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume e profilata flat (nei mesi compresi tra giugno e settembre) oppure seguendo l'andamento delle temperature medie giornaliere della zona climatica di riferimento (negli altri mesi dell'anno termico).

Fino alla fine dell'Anno Termico 2008 – 2009, o fino a nuove disposizioni dell'Autorità, in alternativa alla precedente procedura e solo qualora l'impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell'Allegato della Delibera 17/07, può essere utilizzata la seguente metodologia per l'allocazione.

L'Impresa di Distribuzione determina i dati da comunicare al Trasportatore con le seguenti modalità:

- a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo punto di riconsegna, determina:
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - il totale mensile dei prelievi basati su misure;
 - il totale mensile dei prelievi stimati, sulla base dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas;
- b) individua il quantitativo su base mensile o giornaliera (qualora disponibile) immesso a proprio titolo;

- c) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna – al netto del quantitativo immesso a proprio titolo – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione di cui al precedente punto a); tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati mensili di cui al precedente punto. Nel periodo compreso tra i mesi di ottobre ed aprile, tale ripartizione è effettuata tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione associati a categorie d'uso del gas con componente termica;
- d) provvede ad aggregare i dati mensili in funzione dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas ed a trasmettere al Trasportatore i dati di prelievo di ciascun utente del servizio di distribuzione riconciliati con il volume totale mensile rilevato al Punto di Riconsegna.

L'Impresa di Trasporto:

- e) effettua la profilatura giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas;
- f) individua il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di distribuzione ripartendo le eventuali differenze giornaliere pro quota rispetto alla somma dei prelievi misurati mensili e stimati mensili di ciascun utente; nel caso in cui siano disponibili solo prelievi misurati giornalieri, tali differenze verranno ripartite in base ai prelievi misurati;
- g) determina l'allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun punto di riconsegna condiviso ed interconnesso a reti di distribuzione, attraverso un percorso "valle - monte", a partire dai dati di cui al precedente punto f) e sulla base delle informazioni ricevute ai fini della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna.

Qualora i dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione non risultino riconciliati con il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna, la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna – al netto del quantitativo immesso a proprio titolo dall'Impresa di Distribuzione – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, verrà ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati mensili relativi agli utenti del servizio di distribuzione; nel periodo compreso tra i mesi di ottobre ed aprile, tale ripartizione verrà effettuata tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione associati a categorie d'uso del gas con componente termica. In mancanza di dati stimati comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai fini di tale ripartizione verranno utilizzati i prelievi misurati.

Qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, il Trasportatore provvederà ad utilizzare i dati di volume più recenti relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume e profilata piatta (nei mesi compresi tra giugno e settembre) oppure seguendo l'andamento delle temperature medie giornaliere della zona climatica di riferimento (negli altri mesi dell'Anno Termico).

9.4.5.6.1 Regole di ripartizione

Ai fini dell'attribuzione dei volumi associati agli Utenti della distribuzione verso i corrispondenti Utenti del trasporto, Metanodotto Alpino applica le regole di ripartizione comunicate dalle società di distribuzione e dai "trader" nell'ambito della trasmissione dei dati relativi alla "mappatura" della filiera commerciale del gas.

Tali regole definiscono la modalità di ripartizione del gas fornito ad un soggetto della catena commerciale tra i suoi diversi fornitori.

Tali regole, descritte in dettaglio nell'Allegato 9A, sono:

- pro quota (ripartizione in base alle quantità programmate);
- rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati);

- percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- value (per differenza tra il valore misurato ed i valori forniti da un soggetto abilitato);
- mista (combinazione dei metodi precedenti).

9.4.5.6.2 Sostituzione di dati stimati con dati misurati

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della delibera 138/04, qualora sia resa disponibile la misura di un punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione oggetto di stima di prelievo, Metanodotto Alpino provvederà a recepire i dati rettificati nel bilancio dell'Utente della rete di trasporto nel mese in cui la rettifica in oggetto viene resa disponibile.

9.4.5.6.3 Mancata disponibilità delle informazioni sulla filiera commerciale ("mappatura")

Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, non sia possibile allocare ad un Utente il gas misurato al punto di riconsegna, Metanodotto Alpino provvederà ad allocare agli Utenti della rete di trasporto tale quantitativo sulla base del programma di trasporto del giorno-gas di ciascun Utente. Nell'eventualità in cui la totalità dei programmi di trasporto risulti pari a zero, l'allocazione verrà effettuata sulla base delle capacità conferite agli Utenti presso il punto di riconsegna interconnesso.

Qualora le informazioni disponibili consentano l'allocazione di parte del quantitativo di gas transitato, Metanodotto Alpino procederà ad allocare i volumi di gas riconsegnati agli Utenti della rete di trasporto in proporzione ai rispettivi valori che risultano già allocati.

9.4.3 Allocazione ai punti aggregati

I punti aggregati sottendono sia utenze dirette del trasporto che punti di riconsegna a reti di distribuzione.

Nel caso di punti aggregati, vengono applicate entrambe le procedure:

1. relativamente ai quantitativi di gas trasportati verso reti di distribuzione interconnesse, si acquisiscono i dati dalla/e società di distribuzione e, ove necessario, si profilano sulla base di quanto previsto dalla delibera 138/04 in modo da ottenere valori giornalieri per punto di riconsegna del trasporto e per utente della distribuzione;
2. tali valori giornalieri vengono ricondotti agli utenti del servizio di trasporto sulla base delle informazioni a disposizione di Metanodotto Alpino e poi aggregati con i corrispondenti valori ottenuti dai quantitativi misurati sui punti diretti e profilati.

9.4.4 Richiesta di regola di allocazione

Metanodotto Alpino pubblica il giorno 1 (uno) di ogni mese l'elenco dei punti di riconsegna condivisi, con il dettaglio degli Utenti presenti e delle regole di allocazione applicate.

Gli Utenti che condividono un punto, hanno facoltà di richiedere l'applicazione, presso lo stesso punto, di una delle regole di allocazione descritte nell'allegato 9A o di una regola diversa, purché concordata tra tutti gli Utenti coinvolti ed approvata da Metanodotto Alpino.

A tal fine, tutti gli Utenti che condividono il punto devono far pervenire a Metanodotto Alpino, entro il giorno 25 (venticinque) del mese (M) di applicazione della regola, la richiesta firmata dagli stessi e inviata in copia agli altri Utenti coinvolti. La nuova regola sarà utilizzata per le allocazioni del bilancio definitivo del mese M e, ove possibile, per le allocazioni del bilancio provvisorio dal mese M+1. La richiesta deve indicare:

- la regola di allocazione con gli eventuali parametri associati,
- il punto di applicazione,
- gli Utenti che condividono il punto.

La nuova regola è valida fino a che una nuova richiesta venga approvata o si modifichi la situazione di condivisione del punto.

Gli Utenti, per richiedere l'applicazione della regola di allocazione, sono tenuti ad utilizzare i moduli predisposti e resi disponibili da Metanodotto Alpino nel proprio sito internet.

9.4.4.1 Richieste non valide

Metanodotto Alpino non ritiene valida la richiesta di regola di allocazione, qualora:

- non tutti gli Utenti con capacità conferita sul punto abbiano sottoscritto la richiesta;
- il contenuto delle richieste non sia completo e/o coerente.

Qualora la richiesta sia pervenuta oltre la scadenza indicata, Metanodotto Alpino provvederà a darne comunicazione e, salvo diversa indicazione da parte di almeno uno degli Utenti coinvolti, provvederà ad applicarla a partire dal mese successivo M+1.

9.4.4.2 Applicazione della regola di allocazione pro quota

La regola pro quota consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso un punto condiviso, in proporzione ai programmi di trasporto giornalieri inviati da ogni Utente presso il medesimo punto.

Metanodotto Alpino applica ai punti condivisi la regola di allocazione pro quota, descritta nell'allegato 9A, qualora su un punto condiviso:

- non pervengano richieste di regola di allocazione;
- non sussistano più le condizioni affinché la regola esistente presso il punto continui ad essere applicata e non sia pervenuta una nuova richiesta;
- pervengano richieste non valide, come descritte nel paragrafo 9.4.4.1

9.4.5 Corrispettivi di disequilibrio e scostamento

9.4.5.1 Corrispettivi di disequilibrio

Il sistema di trasporto regionale è sostanzialmente bilanciato. L'Utente immette una quantità di gas sempre pari a quella prelevata. Metanodotto Alpino, conseguentemente, non applica alcun corrispettivo di disequilibrio.

9.4.5.2 Corrispettivi di scostamento

Metanodotto Alpino, una volta elaborato il bilancio definitivo, calcola lo scostamento dell'Utente, presso ogni punto di riconsegna in cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita.

Lo scostamento viene calcolato come differenza tra il valore di gas prelevato e la capacità di trasporto conferita all'utente sul punto, considerata con una tolleranza del 10%².

Qualora nel mese vi sia almeno uno scostamento positivo, Metanodotto Alpino applica all'Utente un corrispettivo mensile pari a 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo annuale unitario di capacità, moltiplicato per il massimo scostamento giornaliero registrato nel mese.

Metanodotto Alpino comunica gli scostamenti rilevati per il mese M agli Utenti interessati entro il giorno 20 del mese M+1.

Un Utente, per il quale sono stati rilevati scostamenti nel mese, ha facoltà di richiedere, entro le ore 17:00 del 2° giorno lavorativo successivo alla comunicazione di Metanodotto Alpino, un incremento di capacità con validità retroattiva per il mese M, in luogo di sanatoria degli scostamenti rilevati.

² Se la capacità conferita è C, il valore di riferimento per il calcolo degli scostamenti è 1,1*C.

La richiesta di capacità può coprire parzialmente o completamente la quantità rilevata come scostamento del mese; Metanodotto Alpino, entro il giorno 24 del mese M+1, in caso di verifica positiva della modulistica inviata, aggiorna il bilancio definitivo del mese ed il calcolo degli scostamenti con le nuove capacità, lo invia all'Utente insieme alla conferma di attribuzione della capacità richiesta e procede alla fatturazione dell'eventuale scostamento residuo.

La capacità conferita per sanatoria degli scostamenti viene fatturata all'Utente contestualmente alla fatturazione relativa al mese M+1, si ritiene attribuita a partire dal mese M, ed è soggetta alle medesime regolamentazioni previste dal presente documento per l'assegnazione di capacità ad anno termico avviato.

Il corrispettivo di scostamento non è dovuto per scostamenti conseguenti a fornitura di gas naturale tramite carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio così come definite al capitolo "Gestione delle emergenze";
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili a emergenze di servizio, così come definite al capitolo "Gestione delle emergenze";
- altri interventi effettuati dall'impresa di trasporto per esigenze del sistema.

Ai fini dell'esenzione di cui sopra, l'Utente presenta a Metanodotto Alpino l'apposito modulo pubblicato sul sito internet corredato dalla documentazione prevista dall'art. 17 comma 13 della delibera 137/02 (come modificata dalla delibera 41/05) comprovante:

- il Punto di Riconsegna interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- la tipologia dell'intervento, tra quelle individuate al paragrafo precedente, la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo.

Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida da Metanodotto Alpino qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti.

A valle del ricevimento di idonea documentazione, Metanodotto Alpino provvederà, per il/i giorno/i interessato/i e ai soli fini della valorizzazione degli scostamenti, ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato.

Nel caso in cui la fatturazione dello scostamento avesse già avuto luogo, Metanodotto Alpino provvederà, nei tempi tecnici strettamente necessari, all'emissione della corrispondente nota credito, fermo restando l'obbligo a carico dell'Utente al pagamento integrale della prima fattura, così come previsto al paragrafo 7 del capitolo "Fatturazione e pagamento".

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

9.4.6 Corrispettivi di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera 137/02

Per i punti di riconsegna con prelievi concentrati in periodi fuori punta, per i quali l'Utente abbia inoltrato regolare richiesta di conferimento ai sensi del paragrafo 5.2.2.1, impegnandosi ad effettuare prelievi giornalieri nei periodi di punta (dal 1° novembre al 30 aprile dell'anno successivo) sempre inferiori al 10% della capacità conferita, Metanodotto Alpino riconosce una riduzione del 30% del corrispettivo unitario annuale di capacità.

Qualora nel periodo di punta il limite di prelievo non venga rispettato, Metanodotto Alpino applica, in luogo della riduzione tariffaria prevista, il corrispettivo unitario annuale di capacità aumentato del 30%.

9A. Regole di allocazione

9A.1 – Regola pro quota

9A.1.1 Definizione

La regola pro quota consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso il punto condiviso, in proporzione alle quantità programmate dagli Utenti presenti presso lo stesso punto.

9A.1.2 Parametri associati

Per questa regola di allocazione non deve essere definito nessun parametro.

9A.1.3 Esempio applicativo

Esempio 1

Quantità misurata = 900

Utente	Programma	Quantità allocata
A	100	90
B	200	180
C	300	270
D	400	360
Totale	1.000	900

9A.2 – Regola rank

9A.2.1 Definizione

La regola rank si basa sull'allocazione del gas transitato presso il punto di riconsegna condiviso secondo una lista di priorità definite dagli utenti entro il limite della capacità programmata. Metanodotto Alpino assegnerà quindi:

- agli Utenti con priorità superiore una quantità di gas pari, al più, alla capacità programmata;
- agli Utenti con priorità inferiore la quantità rimanente.

Agli Utenti con priorità uguale la quantità di gas è assegnata pro-quota sulla base delle capacità programmate.

9A.2.2 Parametri associati

Per ogni Utente devono essere definiti:

- la priorità (1, 2 o 3),

9A.2.3 Esempio applicativo

Esempio 1

Quantità misurata = 600

Utente	Rank	Capacità programmata	Quantità allocata
A	1	100	100
B	2	200	200
C	3	300	129
D	3	400	171
	Totale	1.000	600

9A.3 – Regola percentuale

9A.3.1 Definizione

La regola percentuale consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso il punto condiviso, sulla base di percentuali definite dagli Utenti presenti presso lo stesso punto.

La somma delle percentuali deve essere pari a 100 per cento.

9A.3.2 Parametri associati

Per ogni Utente deve essere definita la percentuale.

9A.3.3 Esempio applicativo

Quantità misurata = 900

Utente	Percentuali	Capacità programmata	Quantità allocata
A	20%	100	180
B	10%	200	90
C	30%	300	270
D	40%	400	360
	Totale	100%	1.000
		1.000	900

9A.4 – Regola value

9A.4.1 Definizione

La regola value consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso il punto di riconsegna condiviso, sulla base dei valori (dati value) forniti da un soggetto abilitato incaricato da tutti gli Utenti che condividono il punto.

Tale regola di allocazione prevede che ad uno degli Utenti coinvolti (Utente Compensatore) venga allocata la differenza tra il valore misurato e la somma dei valori allocati agli altri Utenti.

Qualora vengano forniti dal soggetto incaricato valori value mensili, Metanodotto Alpino è autorizzata a profilarli sulla base di quanto previsto nell'allegato 9A.

Qualora la somma dei dati value presso un punto sia superiore alla quantità allocata da Metanodotto Alpino presso lo stesso punto, tale quantità verrà ridotta in proporzione ai dati value trasmessi.

Qualora per uno o più Utenti del punto condiviso non sia disponibile alcun valore e la somma dei dati value trasmessi per lo stesso punto sia inferiore alla quantità allocata da Metanodotto Alpino, quest'ultima assegna agli Utenti per cui non sia disponibile alcun valore, la quantità giornaliera rimanente, eventualmente allocata pro quota sulla base dei programmi di trasporto.

Il soggetto abilitato invia i valori entro il giorno 5° giorno lavorativo del mese M+1. È cura dell'Utente provvedere affinché il soggetto abilitato invii i valori entro la scadenza indicata.

Qualora il soggetto abilitato non invii il valore entro la scadenza indicata, Metanodotto Alpino ripartisce la quantità allocata sul punto in proporzione ai programmi di trasporto dei diversi utenti. Il valore inviato successivamente è considerato in sede di conguaglio, descritto nel capitolo "Bilanciamento".

9A.4.2 Parametri associati

Non deve essere definito nessun parametro.

9A.5 – Capacità residua a seguito di trasferimento Nel caso di punti di riconsegna ove, a seguito di trasferimento, ad uno o più Utenti sia rimasta la titolarità di una quantità di capacità pur non servendo alcuna utenza a valle, Metanodotto Alpino applicherà ai medesimi Utenti un valore pari a 0 per tutti i giorni del mese.